

SENT. N. 48/24

LIB. CONTROLLATA N. 23/24



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 23.9.2024, letti gli atti del procedimento n. 46-1/2024 r.g., ha emesso la seguente

## SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

La Vivibanca s.p.a. (Cod. Fisc. 04255700652, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino – Via Giolitti, n. 15) in data 6.5.2024 ha depositato ricorso con cui ha chiesto l'apertura nei confronti della sig.ra Perrotti Debora (Cod. Fisc. PRRDBR68L54C632K, nata a Chieti il 14.07.1968 ed ivi residente – Via Martiri Lancianesi, n. 113) di una procedura di liquidazione controllata dei beni, richiesta cui la sig.ra Perrotti, costituendosi in giudizio, ha aderito

Il Tribunale,

ritenuto che la documentazione prodotta dalla società creditrice dia prova dello stato di insolvenza della debitrice, visto l'esito negativo dei tentativi di pignoramento effettuati,

osservato, peraltro, che la debitrice, costituendosi in giudizio, non ha dedotto nulla in proposito, associandosi anzi alla richiesta della società ricorrente,

dato atto del fatto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad € 50.000,00

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, e del fatto che la sig.ra Perrotti è attualmente disoccupata, ha percepito negli ultimi tre anni redditi molto esigui, non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, e che diverrà proprietaria nella misura di 1/3 del patrimonio della defunta madre, che comprende anche la quota di 1/3 dell'immobile sito in Chieti in via Martiri Lancianesi n. 113, in cui vive insieme alle tre figlie, tutte maggiorenni e prive di redditi

ritenuto che le spese che la debitrice ha indicato come necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia, pari ad € 2.200,00, siano eccessive, avendo la debitrice computato spese mediche pari a ben € 700,00 mensili, che sono eccessive, non avendo ella allegato problematiche di salute sue o delle sue figlie, e che devono essere ridotte ad € 50,00 mensili, così come le spese per *abbigliamento e calzature*, indicate nell'importo di € 500,00, incompatibile con la necessità che la sovraindebitata, in vista della sua esdebitazione, riduca le sue spese in modo da soddisfare i suoi creditori, compatibilmente con l'assicurazione a sé ed ai suoi familiari di un decoroso mantenimento,

ritenuto quindi che le spese mensili da non ricomprendere nella liquidazione debbano essere ridotte ad € 1.500,00 (di cui, seguendo l'ordine della comparsa della resistente, € 800,00 per generi alimentari, € 200,00 per abbigliamento e calzature, € 200,00 per utenze, € 250,00 per spese auto/trasporto pubblico, € 50,00 per spese mediche)

ritenuto dunque che ricorrano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda,

osservato, infine, che non può essere nominato il liquidatore indicato dalla debitrice, poiché la richiesta di liquidazione è stata effettuata da una creditrice della sig.ra Perrotti, e dunque il liquidatore deve essere scelto nelle modalità stabilite dall'art. 270 comma 2 lettera b) d. lgs. n. 14/2019

uditi il procuratore della ricorrente e quello della debitrice, comparsi all'udienza del 12.9.2024 e ritenuto che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, in considerazione dell'adesione della resistente alla domanda

**p.q.m.**

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dell'intero patrimonio che risulterà intestato alla sig.ra Perrotti Debora all'esito della divisione dell'eredità della defunta madre, e dei redditi percepiti dalla medesima nel prossimo triennio, per la parte che eccede l'importo di € 1.500,00 mensili

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Nomina quale liquidatore l'avv. Giampiero Seccia del Foro di Chieti

Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dal liquidatore

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura del liquidatore.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Dichiara la compensazione tra le parti delle spese del procedimento

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 23/09/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

